

**ESECUZIONE DI PENE DETENTIVE. PROBLEMATICHE RELATIVE AL DECRETO DI
SOSPENSIONE PER LE PENE DETENTIVE BREVI.
LINEAMENTI DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLE PENE DETENTIVE BREVI**

Dott. Umberto Valboa

Il pubblico ministero, tra le sue varie funzioni, riveste quella di organo promotore dell'esecuzione dei provvedimenti di condanna a pene detentive, irrogate con sentenze di condanna divenute esecutive, attraverso l'emanazione di un ordine di esecuzione con il quale dispone la carcerazione del condannato (art. 656 co.1 c.p.p.).

Invero, il codice di rito prevede che copia del predetto ordine di carcerazione sia consegnata all'interessato, nel caso in cui si trovi in stato di libertà, mentre nel caso in cui sia in vinculis è previsto (art. 656 co.2 c.p.p.) che lo stesso sia comunicato al Ministero della Giustizia e notificato all'interessato.

Il legislatore prevede, allorchè la pena detentiva da eseguirsi non sia superiore ad anni tre ovvero quattro in alcuni casi particolari (reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente o pena detentiva da eseguirsi nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente v. artt. 90 e 94 D.P.R. 309/90), l'emanazione di un decreto di sospensione dell'esecuzione della pena contenente l'avviso della facoltà per il condannato di presentare istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, di seguito enucleate, o la sospensione dell'esecuzione stessa ex art.90 D.P.R. 309/90.

Le misure alternative alla detenzione trovano fondamento nell'esigenza di evitare o di far cessare il contatto con l'istituto penitenziario a soggetti che presentano particolari condizioni psico-fisiche (es. tossicodipendenti o alcooldipendenti v. art. 90 e 94 legge cit.) o che hanno una personalità incline alla rieducazione ed al reinserimento sociale (es. affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. penit.) o che si trovino in determinate situazioni (es. detenzione domiciliare, ex art. 47 ter legge cit., per donna incinta o per ultrasessantenni se inabili anche parzialmente etc.)

In particolare il condannato può chiedere al pubblico ministero, se in libertà, o al magistrato di sorveglianza, se in vinculis, di essere affidato in prova ai servizi sociali (ex art. 47 legge 354/75 succ. mod.) per un periodo uguale a quello della pena da scontare allorchè la pena detentiva da espiare, anche come residuo pena, non sia superiore ad anni tre di reclusione.

La detenzione domiciliare (art. 47 ter legge cit.), invece, può essere richiesta da condannati che si trovano in determinate situazioni, come sopra rilevato, e che debbano

scontare una pena detentiva (reclusione) non superiore a quattro anni, anche se residuo di una pena maggiore, o la pena detentiva dell' arresto. La detenzione potrà essere scontata in un luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura, allorché lo richiedano ad es. condizioni di salute precarie e gravi. Il condannato anche in questa fase di esecuzione della pena deve dimostrare concretamente di meritare la stessa, pertanto nel caso in cui il suo comportamento sia contrario alla legge o alle prescrizioni impartitegli (co. 6 art. 47 ord. penit.) la predetta misura è revocata mentre il suo allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare configura il reato di evasione (ex art. 385 c.p.).

L' ammissione al regime della semilibertà (art. 50 legge 354/75) è consentita ai condannati che devono espiare la pena dell' arresto o della reclusione non superiore a mesi sei, nel caso in cui non sia affidato in prova al servizio sociale, e che abbiano dato prova di progressi nel processo di rieducazione.

Per i soggetti tossicodipendenti è prevista la possibilità di chiedere, ricorrendone i presupposti, la sospensione dell' esecuzione della pena detentiva breve (art. 90 d.p.r. 309/90). Infatti, in base alla normativa citata il tribunale di sorveglianza può sospendere l' esecuzione della pena per un periodo di cinque anni allorché accerti l' esistenza di un programma terapeutico in atto.

L' art. 94 del citato d.p.r. consente, invece, ai soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti la facoltà di chiedere l' affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche.

Occorre precisare che la sospensione della pena può essere disposta oltrechè dal pubblico ministero, nei riguardi dei soggetti che si trovano in stato di libertà relativamente al fatto per il quale viene emesso l' ordine di esecuzione, anche dal magistrato di sorveglianza ex co. 4 art. 47 (L.354/75), per i condannati in vinculis, una volta accertato l' assenza del pericolo di fuga, la esistenza delle condizioni per la concessione del beneficio dell' affidamento in prova, previo accertamento del grave pregiudizio che possa arrecare al condannato in vinculis la protrazione del regime detentivo carcerario sia per quanto concerne le esigenze di salute che per altre esigenze comprovate (es. studio, lavoro, etc.).

Per quanto concerne gli aspetti procedurali relativi all' ammissione alle misure alternative alla detenzione si rileva che il pubblico ministero, che ha emesso l' ordine di esecuzione, una volta ricevuta dall' interessato l' istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione trasmette la stessa, unitamente alla documentazione a corredo, al tribunale di sorveglianza "*... competente in relazione al luogo in cui ha sede l' ufficio del pubblico ministero...*" (co. 6 art. 656 c.p.p.).

Il tribunale di sorveglianza deve decidere entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della suindicata istanza.

L' ammissione ai benefici delle misure alternative alla detenzione in carcere non può essere disposta per i soggetti che si sono macchiati di gravi reati indicati dall' art. 4 bis legge 354/75 (es . associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.) nonché nei confronti di coloro che si trovano in stato di custodia cautelare in carcere per il fatto-reato giudicato con la sentenza penale definitiva che deve essere eseguita (art. 656 c.p.p. co.9 lett. a e b)

PROBLEMATICHE RELATIVE AL DECRETO DI SOSPENSIONE DELL' ORDINE DI CARCERAZIONE PER LE PENE DETENTIVE BREVI (ART. 656 C.P.P.)

Il codice di rito (art. 656 c.p.p.) ha previsto, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 27 maggio 1998 n. 165, la sospensione dell' ordine di carcerazione per le pene detentive brevi, salvo le eccezioni di cui al co. 9 art. 656 c.p.p., sopra indicate. La predetta sospensione non è sine die atteso l' onere dell' interessato o del suo difensore di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di sospensione, un' istanza volta ad ottenere l' applicazione di una misura alternativa alla detenzione o la sospensione dell' esecuzione stessa, per cinque anni, nel caso di reati *"...commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni..."* ex art. 90 D.P.R. 309/90.

Nel caso in cui la predetta istanza venga presentata oltre i termini di legge (30 gg. dalla consegna) o se il tribunale di sorveglianza la dichiara inammissibile o la respinga, il pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 co. 8 c.p.p. procede alla immediata revoca del decreto di sospensione.

Si può porre, tuttavia, il caso in cui all' ordine di esecuzione non si accompagni o segua il decreto di sospensione dell' esecuzione della pena, pur sussistendone i presupposti di legge, con conseguenti problemi di ordine giuridico in ordine alla tutela accordata dall' ordinamento al soggetto condannato.

In tal caso ci troveremo di fronte ad un provvedimento di esecuzione, comunque legittimo, perché adottato in base ad una sentenza di condanna irrevocabile e, dunque, esecutiva ma occorre, comunque, garantire al condannato la possibilità di usufruire, ove ricorrano le condizioni di legge, di una delle misure alternative alle pene detentive brevi previste dal legislatore per le finalità sopra indicate.

Al riguardo sembra preferibile la soluzione adottata dalla Suprema Corte la quale ritiene che il condannato possa "... *chiedere al giudice dell' esecuzione la temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione ove il P.M. non ne abbia contestualmente ordinato, sussistendone i presupposti, la sospensione*" (Cass. Pen. I Sez. sent. del 23-03-1999 n. 2430).

Pertanto, l'ordine di esecuzione della pena, anche se legittimo, viene posto in uno stato di temporanea quiescenza e si impedisce, in tal modo, al condannato il contatto con l' ambiente carcerario assicurandogli quello "*spatium deliberandi*" di trenta giorni per la proposizione dell' istanza volta ad ottenere una misura alternativa alla restrizione in carcere o la sospensione dell' esecuzione della pena detentiva.

Il suddetto termine, attesa la sua natura processuale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini, così come sostenuto in maniera conforme dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. Pen. Sez. V sent. del 25.01.2000 n. 483), secondo la quale "*Trattasi, invero, di un termine stabilito per l'esercizio del diritto di difesa, che la legge n. 742/69 mira a tutelare.*"

Come abbiamo sopra rilevato, Il decreto di sospensione della pena di cui al co.5 art. 656 c.p.p. non può essere adottato nei confronti di condannati per delitti previsti dall' art. 4 bis L.354/5 (art. 656 co. 9 lett. a) e per i condannati che si trovano in "...*stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.*" relativamente al fatto-reato giudicato con la sentenza irrevocabile (art. 656 co.9 lett.b).

In ordine alla eccezione di cui alla citata lettera b si sono posti dubbi interpretativi per i condannati, che si trovano in stato di detenzione carceraria in virtù di ordinanze di custodia cautelare, nei cui confronti sopraggiunge un ordine di carcerazione emesso sulla base di successiva sentenza di condanna esecutiva o provvedimenti di cumulo di pene detentive.

Al riguardo si rileva che la Suprema Corte (Cass. pen., 09/01/2001, n. 8498, Sez. VI) ha ritenuto che non è di ostacolo all' emissione del decreto di sospensione ex art. 656 c.p.p. l' esistenza di uno stato di detenzione carceraria in virtù di un' ordinanza di custodia cautelare per un fatto-reato diverso da quello giudicato con sentenza di condanna definitiva e per il quale viene emesso l' ordine di esecuzione nei riguardi del condannato, "*Tale situazione é equiparata, ai fini che qui interessano, allo stato di libertà, nel senso che non è di ostacolo alla operatività dell'istituto della sospensione di cui al comma 5 dell'art. 656 C.P.P.*" (sent. cit.).

Infatti, secondo la richiamata giurisprudenza "... *la sospensione "automatica" non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione di una pena detentiva*

breve, si trovi già in stato di detenzione "espiativa" per altro titolo o in stato di detenzione "cautelare" per il fatto oggetto della condanna da eseguire."

Questa conclusione è argomentata dalla suindicata giurisprudenza in base alla considerazione che per il condannato già in vinculis, in virtù di altra sentenza di condanna non si ravvisa l' esigenza, sottesa alla ratio legis 165/98 (c.d. legge Simeone), di evitare il contatto con l' ambiente carcerario evitando nel contempo anche il sovraffollamento carcerario, atteso il suo stato di restrizione carceraria già in atto. Nell' ipotesi, invece, di soggetti sottoposti ad uno stato detentivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in virtù di ordinanze di custodia cautelare per lo stesso fatto per il quale viene emesso l' ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. si presume la necessità di scongiurare il pericolo di fuga e/o di reiterazione di reato, esigenze cautelari sottese all' emissione di una misura cautelare ex art. 274 c.p.p., per cui in tale caso, secondo la suindicata giurisprudenza *"...la continuità tra il regime di custodia cautelare e l'espiazione della pena detentiva tende proprio ad evitare che dette esigenze possano essere pregiudicate."*

In definitiva, secondo la sentenza in esame, il decreto di sospensione ex art. 656 co. 5 c.p.p. può essere anche adottato nei confronti di soggetti sottoposti ad uno stato di restrizione detentiva carceraria in virtù di ordinanze di custodia cautelare in carcere per altri fatti reato, accertata, ovviamente, l' esistenza delle condizioni di legge per essere ammessi alle predette misure alternative alle singole pene detentive brevi.

Siffatta conclusione sembra del resto in linea con l'analisi letterale del dettato normativo (art. 656 co. 9 lett. b) dalla quale emerge la preclusione all' adozione del decreto di sospensione de quo nei riguardi di quei soli soggetti *"...che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva."* Pertanto, l'adozione di una diversa linea interpretativa, nel senso di precludere l'emissione del decreto di sospensione ex art. 656 co. 5 c.p.p. nei confronti di tutti quei soggetti che si trovano, comunque, ristretti nel momento in cui la sentenza di condanna a pena detentiva breve deve essere eseguita, sarebbe in contrasto sia con il dato letterale normativo (art. 656 co. 9 lett. c.p.p.), come sopra rilevato, sia con il principio del favor libertatis, per cui la soluzione adottata dalla Suprema Corte nella decisione sopra menzionata, appare la più idonea a risolvere i dubbi interpretativi sorti in merito alla preclusione di cui alla lett. b art. 656 cit. coniugando il dato letterale della norma con la necessità di preservare le esigenze sottese all' adozione di una misura cautelare detentiva.